

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Il Segretario Generale

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo":

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel comparto Ministeri;

Visto il d.lgs. 109/1998 (come integrato e modificato dal d.lgs. 130/2000) riguardante "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27/12/1997, n. 449";

Visto il d.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 "Regolamento concernente la revisione della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il capitolo di bilancio 1267, appositamente istituito per il pagamento di "Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" nonché la relativa disponibilità finanziaria;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di indirizzi generali per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale amministrativo della Giustizia Amministrativa;

Informate le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

ADOTTA

il seguente atto di indirizzo generale per la disciplina degli interventi sociali e delle provvidenze in favore del personale amministrativo della Giustizia Amministrativa:





Il Segretario Generale

TITOLO I Principi generali

Articolo 1 Beneficiari

1. Il presente atto di indirizzo generale disciplina i casi e le modalità con cui l'Amministrazione può concedere, a domanda, sussidi ai dipendenti in servizio nei ruoli della Giustizia Amministrativa, al personale cessato dal servizio (entro 12 mesi dalla cessazione) e ai familiari che convivevano con il dipendente deceduto (entro 12 mesi dal decesso).

Articolo 2 Risorse

 Le provvidenze previste a favore del personale di cui al precedente art. 1 sono concesse nei limiti delle disponibilità finanziarie, assegnate al capitolo 1267, denominato "Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie".

Articolo 3 Destinazione delle risorse

- 1. L'Amministrazione, ogni anno, compatibilmente con le risorse disponibili, finanzia interventi di carattere assistenziale, destinati al personale di cui all'art. 1, per i fini e secondo le percentuali di seguito indicati:
 - a) Il 10% per la concessione di borse di studio per la frequenza delle scuole secondarie di II° grado e università;
 - b) Il 20% per la concessione di un contributo per spese relative all'iscrizione a: asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria l° e II° livello, scuola di formazione professionale riconosciuta dal competente ente locale e università;
 - c) Il 25% per la concessione di sussidi straordinari;
 - d) Il 15% per favorire la mobilità del personale con l'incentivazione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;





Il Segretario Generale

- e) Il 30% a sostegno delle spese sostenute per visite specialistiche e prestazioni odontoiatriche;
- f) Le somme che a consuntivo risultassero non spese (eventuali resti) sono destinate, per l'importo massimo di euro 1000, a titolo di parziale rimborso per la frequenza di centri estivi o corsi extrascolastici, per i figli a carico.
- 2. Le eventuali ulteriori somme residuali sono ripartite, in base alle percentuali previste per le singole destinazioni, al fine di ampliare in misura proporzionale, tra le diverse voci specifiche, il grado di copertura delle spese sostenute, elevando i relativi massimali di rimborso (nel caso di sussidi e contributi), ovvero al fine di elevare proporzionalmente, per tutti gli aventi diritto, l'importo concesso (nel caso di borse di studio). Qualora residuassero ulteriori risorse, le stesse incrementano, una tantum, le risorse dell'esercizio successivo.
- 3. Nel caso dovesse invece riscontrarsi un'eccedenza delle richieste suscettibili di accoglimento, rispetto alle somme disponibili per taluna tipologia di interventi, si provvederà alla riduzione proporzionale degli importi, entro i rispettivi limiti di budget.

Art. 4 Tipologie di intervento

1. Le risorse da destinarsi per gli interventi di cui alla **lettera a)** dell'art.3 vengono erogate per ciascun figlio che non abbia beneficiato di altre analoghe **borse di studio** (circostanza dichiarabile con autocertificazione) e che abbia i requisiti di cui alla seguente tabella, negli importi massimi dalla stessa indicati. La voce "università" non comprende i corsi di studio post-laurea.

CORSO DI STUDI	IMPORTO MAX CONCEDIBILE	REQUISITI
Università	Euro 400,00	 superamento di almeno 4 esami nell'anno accademico media complessiva di tutti gli esami almeno pari a 28/30 non essere iscritto fuori corso
Scuola secondaria di II° grado	Euro 200,00	 media complessiva di tutti i voti (con esclusione del voto di religione) almeno pari a 8/10





Il Segretario Generale

- 2. Le risorse da destinarsi per gli interventi di cui alla **lettera b)** dell'art. 3 vengono erogate per corrispondere, al personale di cui all'art. 1, **contributi alle spese scolastiche** sostenute in relazione alla frequenza dei propri figli all'asilo nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale riconosciute dal competente ente locale, università, con esclusione dei corsi post-laurea per tasse o contributi di iscrizione, mense scolastiche (ad eccezione delle mense universitarie), acquisto libri. Gli importi massimi erogabili, per ciascun figlio, sono di Euro 400,00 per l'università, di Euro 250,00 per la secondaria di II° grado e scuole di formazione professionale, di Euro 150,00, per la secondaria di I° grado, di Euro 300,00 per asili nido, scuola dell'infanzia, e scuola primaria.
- 3. Le risorse da destinarsi per gli interventi di cui alla **lettera c)** dell'art.3 vengono erogate per corrispondere **sussidi straordinari** al personale di cui all'art. 1, a seguito del verificarsi dei seguenti eventi:
 - a) <u>decesso</u> del dipendente, del coniuge, dei figli o di altri componenti del nucleo familiare anagrafico del dipendente, fino ad un massimo di Euro 750,00;
 - b) trasloco a seguito di sfratto, fino ad un massimo di Euro 750,00;
 - c) <u>malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità</u> del dipendente, del coniuge, dei figli o di altri componenti del nucleo familiare anagrafico del dipendente, fino a un massimo di euro 750,0. Per coloro ai quali è riconosciuto lo stato di handicap grave ex lege n. 104/92 o di invalidità civile superiore al 50%, da cui derivino spese per cure mediche e/o di degenza effettivamente sostenute, non a carico di altri enti pubblici e non rimborsate da società e associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria, l'importo massimo è di Euro 1.500,00. Restano escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es. viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, ecc.).
 - d) gravi situazioni di disagio economico. Tenuto conto del periodo di tempo trascorso dalla concessione dell'ultimo intervento assistenziale e compatibilmente con la disponibilità dei fondi destinati ai sussidi, può essere concesso un sussidio straordinario, fino ad un massimo di euro 1.500,00, al dipendente in particolari situazioni di disagio economico, con indicatore ISEE inferiore o pari a 20.000.
- 4. Le risorse da destinarsi per gli interventi di cui alla **lettera d)** dell'art. 3 vengono erogate per corrispondere un contributo per l'acquisto, da parte del dipendente, di un **abbonamento nominativo per il trasporto pubblico urbano e/o regionale** (se residente in provincia diversa dalla sede di lavoro), intestato a se medesimo, annuale o mensile (in quest'ultimo caso, per una spesa complessiva annuale almeno corrispondente al costo dell'abbonamento annuale), nell'importo massimo del 50% della spesa.





Il Segretario Generale

- 5. Le risorse da destinarsi per gli interventi di cui alla **lettera e)** dell'art. 3 vengono erogata per corrispondere un rimborso per **visite specialistiche, acquisto di protesi o prestazioni odontoiatriche.** A fronte di tali spese, potrà essere corrisposto un beneficio, per nucleo familiare, fino ad un massimo di euro 1.600,00. Le spese sostenute per fisioterapia e presidi medico chirurgici sono considerate ammissibili, a condizione che siano accompagnate da richiesta del medico curante o di specialista. Le spese documentate per occhiali da vista e lenti saranno prese in considerazione fino al limite massimo di euro 100,00 a persona.
- 6. Le risorse da destinarsi per gli interventi di cui alla **lettera f)** dell'art. 3, è erogata per corrispondere un contributo per la frequenza di centri estivi o corsi extrascolastici da parte dei figli a carico (durata minima di 15 giorni), nell'importo massimo di Euro 200,00 per dipendente.

Art. 5 Requisiti di ammissione

1. Al fine di tutelare adeguatamente le situazioni di maggiore disagio economico, l'erogazione dei benefici di cui all'art. 4, ad eccezione delle risorse previste per le borse di studio di cui al comma 1, avviene sulla base della situazione economica del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità alla data dell'avviso annuale pubblicato dall'Amministrazione, di cui al successivo articolo. A tal fine, sono istituite le seguenti fasce di ISEE, in relazione alle quali viene determinata la percentuale dell'importo concedibile per i benefici previsti dal presente atto:

Scaglioni ISEE (in €)		Importi concedibili
fino a 20.000,00		100% importo previsto (fino al max erogabile)
da 20.001,00	a 30.000,00	50% importo previsto
da 30.001,00	a 45.000,00	25% importo previsto
più di 45.001,00		nessun importo

2. E' stabilito comunque un tetto massimo di erogazioni al singolo dipendente, comprese le borse di studio, di Euro 3.500,00.





Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Il Segretario Generale

3. Nel caso in cui più soggetti, di cui all'art. 1, facciano parte di uno stesso nucleo familiare, il contributo può essere chiesto esclusivamente da uno solo di essi.

Art. 6 Istruttoria delle domande e documentazione

1. Per l'accesso ai sussidi e contributi, i dipendenti interessati dovranno presentare domanda all'Amministrazione, la quale provvederà, annualmente, a emanare apposita circolare, che sarà inoltrata tempestivamente a tutti gli Uffici e pubblicata sul sito intranet della Giustizia Amministrativa. Nella circolare saranno comunicate le risorse destinate a ciascuno degli interventi indicati all'articolo 3 e saranno resi disponibili i modelli da compilare, l'elenco della documentazione da allegare, e l'indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze.

Art. 7 Commissione per l'attribuzione delle benefici assistenziali

- 1. La valutazione delle domande è demandata ad apposita Commissione paritetica che, sulla base dei parametri indicati agli articoli 4 e 5, determina gli importi da corrispondere per ciascuna delle tipologie di intervento previste e procede a stilare la graduatoria delle domande pervenute, secondo l'ordine crescente dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza, ad eccezione del caso di concessione di borse di studio. Sulla base della predetta graduatoria, provvederà alla determinazione e all'assegnazione dei contributi, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
- 2. A parità di ISEE, si terrà conto, in ordine prioritario: a) presenza di soggetti disabili nel nucleo familiare; b) numero di figli minori nel nucleo familiare; c) totale componenti nucleo familiare.
- 3. Nel caso di concessione di borse di studio, si terrà conto, in ordine prioritario: a) media più alta, per la scuola secondaria di secondo grado; b) media più alta, a parità di esami sostenuti, per l'Università; e, a parità di media, numero di esami sostenuti.
- 4. In caso di insufficienza delle somme disponibili, rispetto all'entità dei bisogni rappresentati, la Commissione procederà alla riduzione proporzionale, per un'equa distribuzione dei sussidi considerati, come previsto dall'art. 3, comma 3.





Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Il Segretario Generale

- 5. Il Segretario della Commissione, al termine di ciascuna seduta, cura la redazione di un verbale, che è firmato dal Presidente e dai componenti, nonché dal Segretario medesimo.
- 6. Il verbale di cui al comma 6 e quello redatto ai sensi dell'art. 26, legge n. 33/2013, con l'oscuramento dei nominativi dei beneficiari, sono inviati all'Ufficio Affari Generali, Archivio Generale e del Personale e all'Ufficio Gestione Bilancio e del Trattamento Economico, rispettivamente, per la pubblicazione sul sito intranet della G.A. e per la predisposizione dell'atto formale di liquidazione della spesa.

Il presente atto generale è trasmesso agli organi di controllo e poi pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa, oltreché inviato a tutti i Dirigenti, per assicurarne la massima diffusione tra il personale in servizio.

Roma, 22 DIC. 2015

Cons. Oberdan Forlenza

CONSIGLIO DI STATO TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Ufficio Centrale di Bilancio e Ragioneria

Annotato nelle scritture al nº .635....

Roma, 24: 12 - 20 15 IL DIRIGENTE (Dott. Marcus Giorgio Ponte)